



FEDERMANAGER
U.S.C.L.A.C./U.N.C.DI.M./S.M.A.C.D.

www.usclac.it

(Unione Sindacale Capitani Lungo Corso al Comando /Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina /Stato Maggiore Abilitato al Comando o alla Direzione di Macchina)
SEGRETERIA NAZIONALE

Prot. 95/FGD/2016

Genova, li 06 giugno 2016

Spett.le
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione
e gli affari generali personale
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità
portuali le infrastrutture portuali
e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Divisione 3
Via dell'Arte n. 16
00144 – R O M A
c.a. Direttore Generale
dott. Enrico Maria Puija
dg.tm@pec.mit.gov.it

OGGETTO: rinnovo certificati di competenza, quesiti.

Le modifiche apportate dalla novellata normativa per quanto in oggetto ci pone una serie di problemi in ordine alle giustificate preoccupazioni di molti interessati. Di seguito abbiamo inteso sintetizzare quanto con maggiore frequenza ci formulano e ci rimettiamo alla Vostra autorevole competenza per potere disporre della corretta informativa, atteso che saprete valutare le eventuali maggiori necessarie specificazioni ed eventuali integrazioni.

1. Sulle navi da crociera imbarcano i Direttore di Macchina in seconda, da cui dipendono gerarchicamente anche i Primi Ufficiali di Macchina e rimangono subordinati nella sessione di appartenenza esclusivamente al Direttore di Macchina. Qualche Sede periferica dell'Autorità Marittima in fase di rinnovo del certificato di competenza ha sollevato obiezione osservando che la normativa vigente non prevede la qualifica in parola e, conseguentemente, ha supposto che gli interessati non abbiano i requisiti di navigazione per avere rinnovato il certificato di competenza da 1° Ufficiale di Macchina pur in presenza degli addestramenti previsti. A nostro giudizio il Direttore di Macchina in seconda in ogni caso svolge funzioni direttive di qualità superiori a quelle del 1° Ufficiale di Macchina. Ancora, riteniamo che la nostra tesi per la fattispecie argomentata sia confortata dal D.lgs. 71/2015, art. 17, comma 2 (dispense) e dal D.M. 01/03/2016, articolo 7, comma 2 (funzioni equivalenti).
2. Sulle navi passeggeri, Ro.Ro. e da crociera, generalmente tutti i capi guardia (Secondi e Terzi Ufficiali di Coperta o Macchina) sono con certificato di competenza da 1° Ufficiale di Coperta o da 1° Ufficiale di Macchina e finiranno con il non potere soddisfare il requisito di navigazione per rinnovarlo in ordine al disposto del D.M. 01/03/2016, articolo 4. Supponiamo che nessuno intenda fare ripetere loro gli esami di competenza quale alternativa alla mancanza del

requisito testè richiamato e, in aggiunta, mettere in crisi le Società di Navigazione interessate o, peggio ed infine, costringerle ad imbarcare stranieri muniti del certificato cui trattasi perché la loro legislazione nazionale gliene consente il rinnovo. Al riguardo certamente è necessario trovare soluzione.

3. Ripetere alle periferie l'obbligo di osservanza della Vostra Circolare n. 34 del 17/03/2016 certamente servirebbe a dirimere molte preoccupazioni insorte nella platea dei destinatari delle nuove normative.

Nel concludere, per quanto alle esigenze organizzative delle Società di Navigazione correlate alle disponibilità in termini di capienza dei centri autorizzati agli addestramenti pure elencati nella Vostra Circolare n. 34 del 17/03/2016, Vi proponiamo di prendere in esame la possibilità di dilazionare il termine ultimo del 31/12/2016 per il soddisfacimento dei nuovi requisiti di addestramento e per il rinnovo dei certificati di competenza in scadenza temporale.

In attesa di cortese ed urgente riscontro, porgiamo i nostri distinti saluti.

IL PRESIDENTE UNCDiM



(C.S.M. F.G. D'Anniballe)